

COME RICHIEDERE UNA DEROGA AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Le Norme Generali dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione del Veneto prevedono la possibilità di concedere deroghe alle norme tecniche nelle seguenti casistiche:

- **Difesa e Diserbo:** utilizzo di sostanze attive non previste per una coltura contro una specifica avversità o variazione al numero di interventi previsti con una sostanza attiva per una determinata coltura, per motivazioni legate esclusivamente a condizioni fitosanitarie particolari o in caso di eventi meteorologici straordinari.
- **Tecniche Agronomiche:** limitatamente ad eventi eccezionali.

La deroga può avere carattere territoriale o solo aziendale, a seconda delle circostanze.

Per richiedere una deroga è necessario che il **portatore di interesse presenti una domanda motivata via PEC**, seguendo la procedura di seguito indicata e **fornendo tutti i dati e le informazioni richieste**.

La richiesta di deroga deve essere inviata via PEC a:

- fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- e p.c.: difesa.fitosanitario@regione.veneto.it

1- Contenuto della richiesta per disciplinare **Difesa e Diserbo** (informazioni minime):

- a. Precisare se la deroga è richiesta a **livello aziendale o comprensoriale**, indicando l'ubicazione e l'estensione dell'area;
- b. **coltura** per cui viene richiesta la deroga;
- c. **avversità** da fronteggiare;
- d. **Sostanza attiva e numero di interventi**.
- e. **motivazioni tecniche** della richiesta, fornendo anche una relazione tecnica sintetica, corredata, se del caso, da materiale fotografico;
- f. **referente** da contattare per eventuali necessità di integrazione della documentazione o per eventuali sopralluoghi a cura dei tecnici dell'U.O. Fitosanitario.

2- Contenuto della richiesta per disciplinare **Tecniche Agronomiche** (informazioni minime):

- a. Precisare se la deroga è richiesta a **livello aziendale o comprensoriale**, indicando l'ubicazione e l'estensione dell'area;
- b. **coltura** per cui viene richiesta la deroga;
- c. **norma tecnica** per cui si richiede la deroga;
- d. **descrizione e motivazioni tecniche** della richiesta, fornendo anche una relazione tecnica sintetica, corredata, se del caso, da materiale fotografico;
- e. **referente** da contattare per eventuali necessità di integrazione della documentazione o per eventuali sopralluoghi a cura dei tecnici dell'U.O. Fitosanitario.

Tempistiche di risposta

L'U.O. Fitosanitario valuterà la reale sussistenza della situazione emergenziale/evento eccezionale e fornirà una risposta indicativamente entro i 5 gg lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.

Domande incomplete o non inviate agli indirizzi sopra indicati potrebbero non essere prese in considerazione o portare a tempi di risposta più lunghi. Nel caso in cui l'UO Fitosanitario ritenesse indispensabile procedere ad un sopralluogo per accertare la situazione fitosanitaria in campo, i tempi di risposta si intendono sospesi fino all'effettuazione del sopralluogo.

Si ricorda che, come previsto dal D.P.I. - Norme Generali – Difesa e Diserbo, nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nel Disciplinare per altre colture o impieghi.

Per queste specifiche situazioni, fare riferimento alla tabella *“Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati in deroga per emergenza fitosanitaria”* pubblicata alla pagina web:

<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>

La deroga deve essere invece specificamente approvata nei casi in cui l’autorizzazione di emergenza riguardi:

- sostanze attive candidate alla sostituzione;
- s. a. revocate dall’UE;
- s.a. pericolose per le acque (Aclonifen, Bifenox, Cipermetrina e suoi isomeri);
- s.a. non ancora autorizzate;
- s.a. classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene (CMR).

In caso di emergenze fitosanitarie definite ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2019/2072 (caso di segnalazione di Organismi Nocivi da Quarantena), i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (Servizio Fitosanitario Nazionale e Regionale) hanno effetto immediato anche sull’applicazione delle Norme Tecniche Regionali, senza necessità di formalizzazione di ulteriori deroghe.